

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sø- og Handelsret, con ordinanza 31 ottobre 1997, nella causa Upjohn S.A. Danmark contro Paranova A/S

(Causa C-379/97)

(97/C 387/19)

Con ordinanza 31 ottobre 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 6 novembre 1997, nella causa Upjohn SA Danmark contro Paranova A/S, il Sø- og Handelsret ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'art. 7 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE⁽¹⁾, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa e/o gli artt. 30 e 36 del Trattato CE ostino a che il titolare di un marchio si avvalga del suo diritto in forza della normativa nazionale sui marchi per opporsi all'acquisto da parte di un terzo di medicinali in uno Stato membro, al loro riconfezionamento con una nuova confezione sulla quale il terzo apponga un marchio di fabbrica X appartenente al titolare del marchio, e allo smercio del medicinale nel mercato di un altro Stato membro qualora il detto medicinale sia stato immesso nel mercato dello Stato membro di acquisto da parte del titolare del marchio o con il suo consenso con il marchio Y, e qualora un medicinale identico venga smerciato dal titolare del marchio o con il suo consenso nel detto altro Stato membro con il marchio X.
2. Se la soluzione della questione sub 1. sia diversa qualora l'uso da parte del titolare del marchio di marchi diversi nello Stato in cui l'importatore ha acquistato la merce ovvero nello Stato in cui l'importatore la distribuisce sia dovuto a circostanze soggettive inerenti al titolare del marchio. In caso di soluzione affermativa, se l'importatore sia tenuto a dimostrare che l'uso di marchi diversi ha ovvero ha avuto lo scopo di isolare artificialmente i mercati ai sensi della sentenza della Corte di giustizia 10 ottobre 1978.⁽²⁾ (causa 3/78, *Centrafarm B.V./American Home Products*).
3. Se la soluzione della questione sub 1. sia diversa qualora l'uso da parte del titolare del marchio di marchi diversi nello Stato in cui l'importatore ha acquistato la merce ovvero in quello in cui la distribuisce, sia dovuto a circostanze oggettive su cui il titolare del marchio non ha influenza, fra cui in particolare requisiti imposti dalle autorità sanitarie nazionali ovvero diritti di marchio di terzi.

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ Racc. 1978, pag. 1823.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Presidente dell'arrondissementsrechtbank dell'Aia con ordinanza 4 novembre 1997, nella causa tra Emesa Sugar (Free Zone) N.V. contro 1. Regno dei Paesi Bassi, 2. Stato dei Paesi Bassi, 3. Antille olandesi, 4. Aruba

(Causa C-380/97)

(97/C 387/20)

Con ordinanza 4 novembre 1997, pervenuta in cancelleria il 6 novembre 1997, nella causa tra Emesa Sugar (Free Zone), N.V. e 1. Regno dei Paesi Bassi, 2. Stato dei Paesi Bassi, 3. Antille olandesi, 4. Aruba, il Presidente dell'arrondissementsrechtbank dell'Aia ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se sia compatibile con il Trattato CE, in particolare con la sua parte IV, il fatto che disposizioni quali quelle di cui all'art. 136, secondo comma, di tale trattato contengano restrizioni quantitative alle importazioni o misure di effetto equivalente.
2. Se sulla soluzione di tale questione incida:
 - a. il fatto che queste restrizioni o misure assumano la forma di contingenti tariffari o di restrizioni nelle disposizioni sull'origine oppure di un cumulo di entrambi e rispettivamente
 - b. il fatto che le disposizioni di cui trattasi contengano o meno misure di salvaguardia.
3. Se dal Trattato CE, in particolare dalla sua parte IV, derivi che nell'ambito dell'art. 136, secondo comma, realizzazioni acquisite — nel senso di misure favorevoli agli PTOM — non possono più essere oggettivamente modificate a sfavore degli PTOM o annullate. Qualora questo non sia più effettivamente possibile, se i singoli possano far valere tale circostanza in un procedimento dinanzi ai giudici nazionali.
4. In quale misura si debba ritenere che la decisione PTOM del 1991 (91/482/CEE, GU 1991, L 263 con rettifica nella Gazzetta ufficiale 1993, L 15, pag. 33) rimanga in vigore inalterata durante il periodo di 10 anni di cui al suo art. 240, n. 1, in quanto il Consiglio non le ha apportato alcuna modifica nel corso del primo quinquennio come indicato nell'art. 240, n. 3, inizio, della decisione stessa.